

in data 10 giugno 2019 e in data 13 luglio 2019, altresì, il collegio dei revisori del Co.fa.ser. ha inviato due denunce alla Corte dei conti per segnalare anomalie nella gestione economico-finanziaria dell'Ente consorziato;

lo stesso collegio dei revisori, con verbale del 18 luglio 2019, certificava una perdita di esercizio quantificata in euro 1.206.500 ed invitava a deliberare la messa in liquidazione del Consorzio, verificando la possibilità di realizzare accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis, della legge fallimentare), concordato in continuità ed ogni altra procedura volta a salvaguardare i lavoratori, gli *asset* aziendali e la continuità del servizio;

il tribunale civile di Nocera Inferiore ammetteva il Co.fa.ser. alla procedura di concordato preventivo, sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare: ad oggi, tuttavia, la procedura di concordato preventivo non ha dato alcun esito accertato e il Consorzio rischia il fallimento con grave danno erariale per le casse delle pubbliche amministrazioni dei comuni di Sarno e Mercato San Severino;

il fallimento del Co.fa.ser. rischia anche di comportare la perdita dei posti di lavoro con conseguente crisi socio-occupazionale per una comunità già gravemente colpita dalla disoccupazione —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda assumere, per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, per attuare le opportune verifiche di competenza, relativamente alla gestione finanziaria del Consorzio. (4-06364)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

GAGLIARDI, TRANCASSINI, FERRI, SOVERINI, SPENA, PAOLINI e CATALDI.

— *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'amministratore di condominio, ai sensi dell'articolo 1130, primo comma, n. 10, del codice civile è tenuto a redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la approvazione entro 180 giorni, pena la revoca dall'incarico;

gli amministratori di condominio si sono trovati, nel corso del periodo di *lock-down* e nel rispetto delle successive disposizioni sul distanziamento sociale, a non potere convocare le prescritte assemblee e, dato che molti degli esercizi contabili condominiali si chiudono il 31 dicembre, è elevato il rischio che non riescano ad ottemperare a tale obbligo normativo;

al fine di evitare che questi professionisti possano essere sottoposti incolpevolmente ad una procedura di revoca, il termine di cui all'articolo 1130, comma 1, n. 10, del codice civile, è necessario prorogare per un periodo adeguato la convocazione delle assemblee per l'approvazione di rendiconti la cui scadenza si sia verificata dal 31 luglio 2019 in poi;

al fine di potere riprendere l'ordinaria attività degli amministratori, tenuto anche conto del fatto che i condomini dovranno, verosimilmente, nel breve periodo, assumere legittimamente le delibere per l'approvazione dei lavori per l'ottenimento dei *bonus* fiscali del 110 per cento *ex* articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, necessarie per la ripresa dell'economia nazionale, deve essere consentita la possibilità di effettuare le assemblee da remoto con modalità telematiche, fermi i requisiti di legge sulla convocazione, sulla partecipazione e sul diritto al voto —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché gli amministratori di condominio non vengano incolpevolmente revocati dall'incarico per il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 10, del codice civile, e permettere agli stessi di proseguire

compiutamente nella propria attività professionale convocando assemblee da remoto con modalità telematica. (4-06349)

FERRO, LUCA DE CARLO, ROTELLI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono quasi cinquemila i magistrati onorari che smaltiscono la gran parte del lavoro dei tribunali italiani, affiancando nel primo grado di giudizio i loro colleghi « togati », non solo nei processi « minori », ma anche in cause importanti, ma l'Italia continua a trattarli come « volontari », pagati a cottimo;

in particolare, scrivono le sentenze, interrogano i testimoni e, in generale, smaltiscono la gran parte del lavoro dei tribunali italiani, ma non hanno tutele previdenziali e assistenziali, sono pagati con un cottimo esiguo e il loro incarico a tempo determinato viene rinnovato ogni quattro anni, sempre senza alcun miglioramento;

come spiegato dall'Assogot, un giudice onorario viene pagato a udienza per 98 euro lordi (tariffa invariata dal 2003), ma non anche per tutta l'attività consequenziale tenuto a svolgere al di là delle ore ufficialmente riconosciute come « lavorative », una situazione che li rende più svantaggiati dei giudici di pace che, invece, prendono 36 euro lordi a udienza, ma hanno un tariffario per i provvedimenti che depositano e un tetto di 72 mila euro;

ma vi è di più, perché i giudici onorari di tribunale sono svantaggiati anche rispetto ai vice procuratori onorari (Vpo) che sono pagati per le udienze in delega ma anche per le citazioni a giudizio, guadagnando 16 mila euro l'anno, mentre i Got 8 mila e i giudici di pace 50 mila;

eppure i Got, come Vpo e giudici di pace, possono esercitare solo dopo aver superato un concorso per titoli, sono sottoposti a verifica quadriennale, sono soggetti a sanzioni disciplinari, svolgono le identiche funzioni dei colleghi togati, ma a loro non vengono riconosciuti gli stessi diritti;

da anni anche le istituzioni europee chiedono che vengano garantite le opportune tutele a questi giudici e la Commissione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione contro lo Stato italiano per violazione della direttiva europea n. 99/70, in quanto si continuano a rinnovare i contratti a termine di Got e Vpo senza aggiungere idonee tutele o remunerazione, ma ad oggi le cose non sono cambiate, così come non cambiano le promesse dei vari Governi che si sono succeduti —:

se e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare il Governo per tutelare i magistrati onorari, riconoscendo agli stessi le dovute tutele e una remunerazione corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, al pari dei colleghi togati, anche prevedendone la stabilizzazione dopo tre anni di servizio.

(4-06351)

SILLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le misure in tema di giustizia previste dal decreto-legge « Rilancio » hanno l'obiettivo — tra i tanti — di aiutare e garantire la ripresa del regolare svolgimento dell'attività giudiziaria dopo la sospensione delle attività in presenza dovuta a COVID-19. Oltre a ciò, il decreto contiene un piano di assunzioni dedicato al personale amministrativo degli uffici giudiziari, da selezionarsi tramite concorsi per soli titoli e con esame orale da tenersi su base distrettuale;

le assunzioni previste riguardano il personale amministrativo non dirigenziale e si prevede l'ingresso nel sistema giustizia di 2.700 cancellieri e 400 direttori;

è prevista l'assunzione di 150 funzionari giudiziari destinati specificatamente alla copertura di carenza di organico negli uffici giudiziari nei distretti di Venezia, Bologna, Torino, Milano, Brescia;

tra i distretti menzionati non è incluso quello comprendente gli uffici giudiziari di Prato, che presentano invero carenze di organico ancor più gravi. La situazione degli uffici giudiziari di Prato è